



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 137 DEL 11/09/2026

**OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO -
ORDINANZA EX ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L D.LGS 267/2000 E SS.MM.II;**

IL SINDACO

Visto l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. che disciplina il potere del Sindaco all'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Visto il Decreto Legislativo n.116 del 30.05.2008 (attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15.02.2006 e s.m.i.) che determina le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai Comuni anche la competenza di delimitare prima dell'inizio della stagione balneare le zone non idonee alla balneazione;

Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri di determinazione del divieto di balneazione, così come modificato dal D.M. del Ministero della Salute del 19.04.2018, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. n.116 del 30.05.2008, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 7397 del 09/04/2026 con la quale la Regione Toscana ha provveduto ad indicare e classificare le acque di balneazione per la stagione 2026, ed in particolare l'Allegato 5;

Preso atto che a seguito dell'evento meteorologico eccezionale verificatosi nella giornata del 10/09/2026, i fossi presenti sull'arenile di Marina di Campo hanno sfociato in mare riversando tutto il materiale presente sul letto degli stessi, all'interno specchio acqueo antistante l'arenile;

Dato atto che l'evento in questione ha reso lo specchio acqueo antistante l'arenile torbido e pieno di materiale potenzialmente pericoloso per la balneazione;

Considerato che l'art. 8 dell'Allegato 5 sopra richiamato consiglia alle Amministrazioni comunali, ai sensi del D. Lgs. n. 116/2008, in via preventiva, l'interdizione delle zone di balneazione qualora si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione

Ritenuto in via precauzionale al fine di garantire la pubblica incolumità, di interdire per le prossime 24 (ventiquattro) ore la balneazione in tutto lo specchio acqueo antistante la spiaggia di Seccheto;

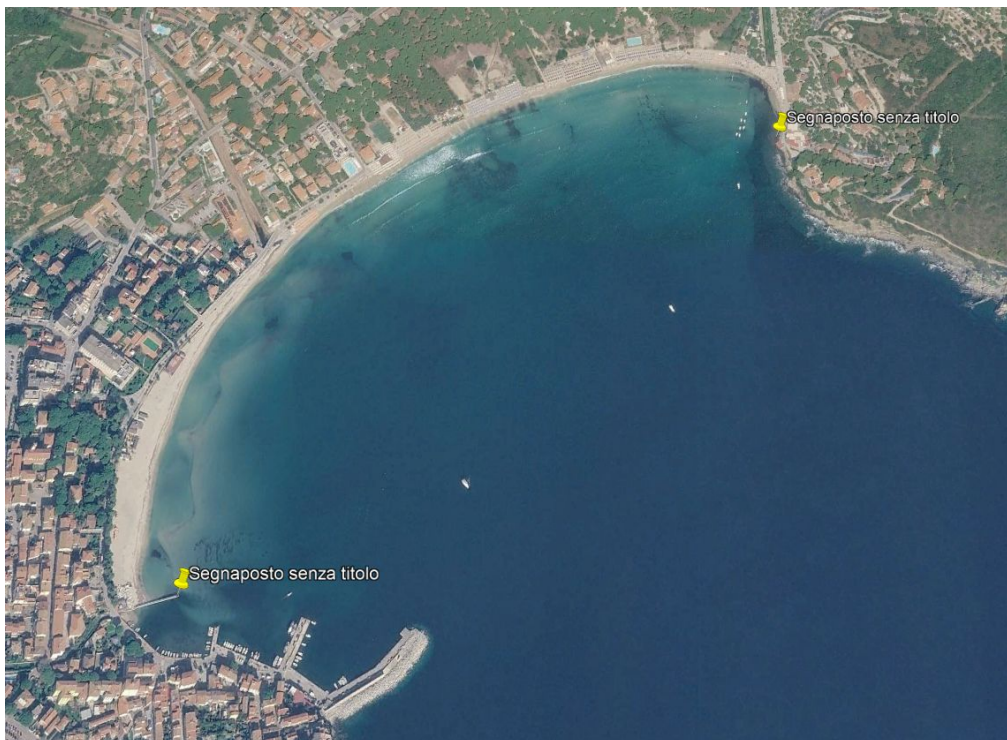
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA fino a successiva revoca il **DIVIETO DI BALNEAZIONE** in tutto lo specchio acqueo antistante la spiaggia di Marina di Campo compreso tra le seguenti coordinate: Punto 1: 42°44'37.02"N, 10°14'9.75"E; Punto 2: 42°44'57.56"N, 10°14'42.65"E;

DISPONE

- l'installazione e manutenzione per tutta la durata del divieto, in corrispondenza delle zone sopraccitate, di idonea segnaletica con cartelli fissi riportanti la dicitura: "Divieto di balneazione" compreso idoneo simbolo grafico di divieto, nonché estremi del presente provvedimento nelle seguenti lingue: italiano e inglese;
- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa, al Comando di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio ed alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo, all'ASA S.p.a. e ad ARPAT alla Regione Toscana, al Ministero della Salute ed al Consorzio CB5 Toscana Costa;
- che la presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)